



Blasone famiglia Pastore - Vannucci



S.Pietro - Statua del Serpotta

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
**“OPERE PIE RIUNITE PASTORE E SAN PIETRO”**  
ALCAMO - TP

**COMUNITA' ALLOGGIO  
PER MINORI**

***REGOLAMENTO INTERNO***

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 81 DEL 11.04.2002***

## ART.1

### Disposizioni Generali

L'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore – San Pietro" ha tra i suoi fini statutari l'attività riguardante i servizi residenziali per minori con disagio.

Il presente regolamento disciplina l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'istruzione dei minori di ambo i sessi di età compresa tra i 3 e i 18 anni, ricoverati presso i servizi residenziali della Comunità Alloggio.

## ART. 2

### Obiettivi

La Comunità Alloggio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Accogliere, tutelare ed educare i minori ospitati per il recupero e lo sviluppo delle loro potenzialità psichiche e di ordine affettivo, cognitivo e relazionale;
- Fornire assistenza ed opportunità di socializzazione volti al recupero del disadattamento e della devianza minorile attraverso un percorso educativo e formativo.

## ART.3

### Destinatari del Servizio

Destinatari del servizio sono i minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni di sesso maschile e/o femminile, con problematiche relative al disagio intrafamiliare che necessitano di interventi di sostegno e di guida socio-psico-pedagogica valida e che possono trovarsi in situazione socio-affettive di emarginazione e di disadattamento.

Potranno essere ospitati nella Comunità Alloggio solo ed esclusivamente minori che non presentano disturbi di tipo psichiatrico e che non sono affetti da gravi patologia, che necessitano di interventi specializzati o comunque della competenza di enti o strutture socio sanitarie.

#### ART. 4

##### Modalità di Ricovero

I minori possono essere ricoverati:

- tramite ricovero disposto dall'Amministrazione Comunale ( dietro domanda dei genitori o dei facenti veci);
- Tramite provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili e amministrative.

Le ammissioni devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

#### ART. 5

##### Rette di Ricovero

La retta di ricovero sarà corrisposta dall'Ente che ha disposto il ricovero.

La retta viene accettata nella misura stabilita dalla legislazione in vigore in materia nel tempo.

## ART. 6

## Locali

I locali dovranno essere conformi agli standards strutturali previsti dalla normativa in vigore nel tempo in relazione al numero di minori previsto dal Decreto di iscrizione dell'Istituto all'Albo Regionale.

## ART 7

## Servizi da Erogare

L'IPAB garantisce ai destinatari del servizio un adeguato livello di prestazione nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale. I minori ospiti presso la Comunità Alloggio dovranno essere messi in condizione di svolgere una normale vita sociale, in armonia con le esigenze dell'età, di utilizzare strutture sportive, ricreative e di frequentare regolarmente la scuola.

Da un punto di vista operativo la struttura residenziale si organizzerà su una modalità di tipo familiare, flessibile alle esigenze che i minori della fascia di età prevista richiedono.

Da un punto di vista socio-assistenziale ed educativo si prevede di differenziare l'alimentazione, la cura, l'igiene personale e l'educazione di ogni singolo minore relativamente alla fascia di età corrispondente.

In modo particolare i minori usufruiranno dei seguenti servizi:

- Cura e igiene personale;
- Pulizia e cura del vestiario;

- Vitto (colazione, pranzo, merende, cena) adeguato per qualità alle esigenze dei minori nel rispetto della tabella dietetica e del menù approvati dall’Autorità Sanitaria competente territorialmente;
- Attività educative-assistenziali, socio-culturali, ricreative ed animative, nonché attività motorie e ludiche, volte a favorire lo sviluppo di capacità affettivo-intellettive-relazionali e consentire quindi l’armonico ed integrale sviluppo psico-fisico del bambino e contestualmente favorire la creazione di un clima ricco di scambi interpersonali ed esperienze sociali; tali attività potranno essere svolte anche al di fuori del contesto della struttura residenziale;
- Attività per lo sviluppo della motilità fisica;
- Frequenza scolastica regolare;
- Attività di doposcuola;
- Consulenza di professionalità esterne (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, psicomotricisti, animatori ecc.), qualora dal lavoro di osservazione e valutazione dei percorsi evolutivi dei bambini, condotto dagli educatori della comunità, si evincerà l’esigenza del loro supporto attraverso i Servizi Territoriali.

La Comunità Alloggio provvederà a curare i rapporti con le famiglie dei minori ricoverati in accordo con il Servizio Sociale del Comune e con le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria; saranno consentite visite ai minori da parte dei propri genitori compatibilmente con gli impegni di lavoro degli stessi che con gli orari della comunità.

## ART. 8

## Personale

Nella Comunità Alloggio saranno impegnate le figure professionali previste dalla legislazione vigente (DP. 04/06/96 n. 158) e più specificatamente:

- n 1 Operatore Sociale Responsabile;
- n 4 Educatori Professionali;
- n 1 Ausiliario;
- n 1 Infermiere professionale in convenzione (prestazioni professionale);
- n 1 Assistente Sociale;
- n 1 Psicologo o Neuropsichiatria infantile in convenzione;
- Altro personale: per servizi e attività integrative possono collaborare operatori volontari ed obiettori di coscienza.

L'Ente si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e di aggiornamento professionale, per una sempre più qualificata organizzazione della vita comunitaria.

## ART. 9

## Modalità di dimissioni

Alla dimissione del minore dalla Comunità Alloggio si può pervenire su disposizione dell'Ente che ne aveva disposto il ricovero, per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, o per il superamento del limite di età previsto all'interno della Comunità Alloggio. Le pratiche di dimissione saranno finalizzate al

rientro dei minori in famiglia, qualora esse abbiano recuperato e riqualificato le loro funzioni.

Nel caso in cui si accerti, nel tempo, l'incapacità o l'impossibilità del nucleo familiare, per ragioni diverse, a svolgere funzioni inerenti il ruolo genitoriale si intende utilizzare la risorsa data dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 sull'adozione e sull'affidamento familiare e successive modifiche e d integrazioni apportate con legge n. 149 del 28/03/01 per favorire l'inserimento del minore in un contesto familiare diverso da quello di origine.

## ART. 10

### Modalità di Comportamento

Ogni minore inserito all'interno della Comunità Alloggio deve mantenere un comportamento non pregiudizievole all'incolumità degli altri, siano essi operatori che minori ospitati. L'Amministrazione qualora lo ritiene necessario, nei casi di cattiva condotta, può con provvedimento d'urgenza allontanare il minore dandone comunicazione all'Autorità che ha risposto il ricovero.

La richiesta di allontanamento dovrà pervenire all'Amministrazione su proposta dell'èquipe pluridisciplinare operante all'interno della Comunità Alloggio.

La vita comunitaria sarà organizzata in maniera da far acquistare ai minori le regole del vivere civile, con tempi più elastici, ma regolari per quanto riguarda l'orario dei pasti, del sonno la regolarità degli impegni scolastici e lo svolgimento dei compiti, la

fruizione di spettacoli e attività ricreative: (televisione, musica, spettacoli teatrali e iniziative di carattere culturali e sportive).

## ART. 11

### Norme Finali

Per la gestione della Comunità Alloggio oggetto del presente regolamento l'IPAB può sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa e convenzionarsi con altre II.PP.A.B., Enti pubblici e/o del Privato Sociale (Terzo Settore), Congregazioni religiose.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme generali del codice civile e di quelle in materia vigenti nel tempo.